

DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*", e in particolare l'art. 35, con il quale viene istituita la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 21 giugno 2003 di costituzione della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;

VISTO il piano degli obiettivi e dei programmi previsto per l'anno 2019, stabilito in attuazione degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., riguardante gli acquisti dei beni e servizi per le esigenze della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;

VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2019, emanata dal Ministro dell'Interno il 19 marzo 2019 e registrata alla Corte dei Conti il 4 aprile 2019, Registro-foglio n. 705;

VISTO il decreto n. 750.A.2.PEF305.2019/6482 del 9 aprile 2019, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero il 15 aprile 2019, visto n. 1659, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha attribuito ai titolari delle Direzioni Centrali e degli Uffici ad esse equiparati del Dipartimento della Pubblica sicurezza l'adozione dei progetti e l'esercizio dei poteri di gestione e di spesa relativi agli stanziamenti di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento della Pubblica Sicurezza", per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, per l'anno 2019, con la direttiva del Ministro dell'Interno nell'ambito della missione "*Ordine pubblico e sicurezza*", nei limiti degli stanziamenti predetti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. in data 23 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2017 – Foglio n. 1914, con il quale il Dirigente Generale della Polizia di Stato Massimo Bontempi è stato nominato Prefetto a decorrere dal 1° settembre 2017 e contestualmente destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per un periodo di tre anni;

VISTO il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

VISTO il D.Lgs. 5 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016 – 2018;

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm., recante "*Codice dei contratti pubblici*" ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici, per la parte tuttora in vigore;

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm., recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*" e il Regio Decreto 23 maggio 1924, n, 827 e ss.mm., recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*";

VISTO il D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'articolo 103 del citato decreto-legge n. 34/2020 che, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva, in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede le procedure di emersione dal lavoro irregolare e in particolare che:

- i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza (comma 2);

VISTO l'art. 3 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52 (*Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro*), che ha prorogato il termine della presentazione delle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo al 15 agosto 2020;

CONSIDERATO CHE:

- a partire dal 1° giugno e fino al 15 agosto 2020, i cittadini stranieri, presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data e che abbiano svolto attività di lavoro antecedentemente al 31



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ottobre 2019, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo sul territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza;

- le procedure di emersione riguardano i cittadini stranieri impiegati nella attività di cui all'art. 103, comma 3, del citato D.L. n. 34/2020;
- il comma 23 del medesimo articolo 103, autorizza, per consentire una più rapida definizione delle procedure di emersione, il Ministero dell'interno ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il medesimo comma 23 dell'articolo 103 stabilisce che, per l'individuazione una o più agenzie di somministrazione di lavoro, il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

VISTO il comma 25 del citato articolo 103, che prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle misure ed interventi previsti per la gestione delle procedure di emersione di cui trattasi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali adottato il 27 maggio 2020, recante "*Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro*";

VISTA la circolare di questa Direzione Centrale n. 40467 del 30 maggio 2020, con cui sono state diramate alle Questure le disposizioni operative per l'attuazione dell'art. 103 del D.L. n. 34/2020 con le relative procedure;

ATTESO che le procedure di emersione presso le Questure sono di competenza di questo Dipartimento;

RILEVATO che per le Questure si prevede l'adeguamento del servizio necessario avvalendosi, tramite agenzia di somministrazione di lavoro, di prestatori di lavoro a tempo determinato nella misura massima di n. 500 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, per un periodo non superiore a 6 mesi e per una spesa complessiva di euro 11.538.462,00 per l'anno 2020 comprensiva dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi, che costituiscono oggetto della procedura di affidamento, nonché dell'IVA;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di stabilità* 2016), il quale fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*Legge finanziaria 2000*), stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO CHE i servizi di cui trattasi non sono oggetto di convenzioni CONSIP S.p.a.;

RITENUTO di dover attivare, previa indagine di mercato, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.;

ATTESO che è intenzione addivenire, nell'ambito di detta procedura negoziata, alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., con un solo operatore economico, per la successiva stipula, da parte dell'Ufficio competente, di contratti attuativi finalizzati a fronteggiare le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e eccezionali connesse alle procedure di emersione di cui sopra;

DATO ATTO CHE, essendo l'Accordo Quadro un contratto volto unicamente a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi ai singoli contratti e, se del caso, le quantità previste, gli impegni di spesa verranno assunti dallo scrivente nella decreto che approverà, a seguito di stipula, il singolo contratto attuativo:

RITENUTO CHE per lo svolgimento della gara si utilizzerà il sistema di E-procurement "ASP", ove disponibile sul sito www.acquistinretepa.it di CONSIP S.p.a.;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- oggetto della procedura sono i servizi di somministrazione lavoro codice CPV 79620000-6 e che il valore stimato dell'Accordo Quadro ammonta ad € 11.221.087,11 IVA esclusa, da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi compresa la commissione di agenzia (FEE d'Agenzia), che sarà oggetto di ribasso;
- l'importo a base d'asta per i servizi oggetto dell'appalto è pari a € 1.322.392,26 IVA esclusa, da intendersi riferito alla sola Commissione di agenzia (FEE d'Agenzia) pari al 15% c.a. del valore stimato massimo del costo orario del lavoro;
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 e non è soggetto a ribasso;
- l'Accordo Quadro avrà una durata di 6 mesi dalla data di stipula dello stesso;

ATTESO CHE detti importi hanno carattere presuntivo, in considerazione del fatto che il valore sarà determinato sulla base dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro in relazione alle prestazioni effettivamente richieste sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

dell'esecuzione contrattuale, e che tali importi pertanto non sono in alcun modo impegnativi e vincolanti per l'Amministrazione;

RILEVATO CHE il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente e segnatamente delle previsioni di cui agli artt. 30 e ss. del D.Lgs. 81/2015, nonché delle disposizioni di cui al vigente CCNL;

CONSIDERATO CHE:

- il lavoratore dovrà essere in grado di svolgere le proprie attività nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione presenti sull'intero territorio nazionale e sarà adibito alle mansioni e agli orari di lavoro previsti per i dipendenti di pari livello di inquadramento dell'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, in possesso dei requisiti professionali per i prestatori di lavoro individuati per equivalenza ad un dipendente del Comparto Funzioni Centrali di Area funzionale II, profilo assistente amministrativo, fascia retributiva F2;
- le risorse somministrate impiegate in attività presso le Questure dovranno supportare i dipendenti delle predette Questure nella trattazione dell'intero procedimento relativo alle istanze pervenute sull'applicativo informatico dedicato alla procedura di emersione;
- le attività dovranno essere svolte, in linea di massima e salvo diverse indicazioni, dal lunedì al venerdì, secondo l'orario di servizio compreso tra le 8.00 e le 18.00, per un numero di ore lavorative settimanali complessivo pari a 36;

CONSIDERATO CHE la procedura di affidamento è costituita da un unico lotto poiché l'erogazione del servizio afferisce ad un processo sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione;

RITENUTO, trattandosi di affidamento di un servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, di ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

RILEVATO CHE non si ravvisano oneri per la sicurezza derivanti da interferenze e, pertanto, non è necessario redigere il DUVRI e che i servizi oggetto della procedura di affidamento sono da intendersi servizi di natura intellettuale;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19", con la quale sono state evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;

VISTA la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni";

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 aprile 2020 relativo alla "Pubblicazione di un documento concernente le disposizioni acceleratorie e di semplificazione contenute nel codice dei contratti ed in altre fonti normative";

CONSIDERATO CHE costituiscono presupposti per l'attivazione della procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2026 e ss.mm.:

- l'urgenza e l'indifferibilità dell'impiego di massimo n. 500 prestatori di lavoro a termine sopra menzionati, al fine di garantire con l'emersione livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID;
- l'avvio, già a partire dal 1° giugno 2020, delle procedure per l'emersione dei rapporti di lavoro;
- l'utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo destinate che afferiscono all'esercizio finanziario 2020:

RITENUTO, pertanto, che si rende indispensabile selezionare una agenzia di somministrazione attraverso il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., atteso che i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati per assicurare il servizio nelle tempistiche richieste dal D.L. n. 34/2020;

VISTO l'art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., che stabilisce che, ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

RITENUTO di garantire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, una preventiva e accurata indagine di mercato esplorativa e conoscitiva finalizzata alla individuazione di operatori economici qualificati da consultare per la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo;

RITENUTO pertanto che, in conformità al disposto di cui al comma 6 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., i soggetti da invitare alla partecipazione alla procedura saranno individuati a seguito di pubblicazione, sul sito istituzionale Sezione "Amministrazione Trasparente" per un periodo di 7 giorni, di Avviso esplorativo per manifestazione di interesse – allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – contenente i requisiti minimi di partecipazione richiesti;

CONSIDERATO che occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), cui attribuire funzioni, compiti e responsabilità disciplinati all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

VISTO l'art. 65 del D.L. n. 34/2020, che esonera le Stazioni appaltanti e gli Operatori economici dal versamento all'ANAC dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa e fino al 31 dicembre 2020;

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dei dati inerenti alla procedura di cui alla presente determina sul sito web istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.;

VISTA la nota Prot. 555/VCP/096/2020 del 9 giugno 2020, con la quale questo Dipartimento ha avanzato all'ANAC la richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera b), del Regolamento della medesima Autorità del 26 giugno 2017, al fine di supportare questa Amministrazione nella predisposizione degli atti di gara; **VISTO** il *Protocollo di azione* per la vigilanza collaborativa all'uopo sottoscritto tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'ANAC in data 23 giugno 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 6 del predetto *Protocollo*, che disciplina il procedimento di vigilanza collaborativa;

VISTA la nota n. 44935 del 23 giugno 2020, con la quale è stata trasmessa all'ANAC la presente determina con i relativi allegati;

VISTA la missiva dell'ANAC Fasc. 2824/2020 in data 26 giugno 2020 in merito alla procedura di cui al presente atto, anche con riferimento alla necessità di inserire la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 5 del Protocollo di vigilanza nei documenti di gara e/o contrattuali;

VISTA la lettera n. 46396 del 1° luglio 2020, con la quale, nel recepire le osservazioni formulate dall'ANAC, è stata trasmessa alla medesima Autorità la presente determina con relativi allegati, modificati ed integrati secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;

VISTA l'ulteriore nota dell'ANAC Fasc. 2824/2020 in data 3 luglio 2020 di presa d'atto del recepimento delle osservazioni formulate;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate:

- di dare avvio alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., per l'individuazione, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., di una agenzia di somministrazione di lavoro, cui affidare il servizio di



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

somministrazione di lavoro a tempo determinato – CPV 79620000-6 – per un numero massimo complessivo di n. 500 unità, con profili professionali di cui in premessa;

- il criterio di selezione delle offerte è quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- la procedura di affidamento è costituita da un unico lotto poiché l'erogazione del servizio afferisce ad un processo sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione;
- lo svolgimento della procedura avverrà sul sistema di E-procurement "ASP", ove disponibile sul sito www.acquistinretepa.it di CONSIP S.p.a.;
- di stabilire che verrà stipulato un Accordo Quadro, con il quale l'aggiudicatario si obbliga ad accettare specifici contratti di somministrazione di personale in corso di vigenza dell'Accordo stesso;
- l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli specifici contratti attuativi;
- l'Accordo Quadro avrà durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso e resta inteso che per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere può stipulare singoli contratti attuativi con l'aggiudicatario, fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile;
- di dare atto che, essendo l'Accordo Quadro un contratto volto unicamente a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali, gli impegni di spesa verranno assunti a cura della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, a seguito della stipula dei singoli contratti attuativi di appalto;
- l'importo complessivo dell'Accordo Quadro, in base al fabbisogno teorico di n. 500 prestatori di lavoro, viene stimato in:
 - 1. € 9.898.694,84 non soggetto a ribasso, da intendersi quale corrispettivo massimo per le prestazioni di lavoro oggetto della procedura, compresi gli elementi non assoggettati alla Commissione di agenzia (FEE d'Agenzia);
 - 2. € 1.322.392,26 oltre IVA, quale base d'asta, soggetta a ribasso, da intendersi quale *mark-up* massimo riconoscibile all'aggiudicatario. *Il mark-up* è pari al 15% c.a. del valore stimato massimo del costo orario del lavoro;
 - 3. l'importo complessivo dell'Accordo Quadro, dato dalla somma delle voci di cui ai punti 1 e 2, è pari ad € 11.221.087,11;



DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- nel calcolare il ribasso d'asta, l'aggiudicatario, in base alle proprie stime, si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea e pertanto l'offerta è fissa ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo, indipendentemente dal sorgere di imprevisti;
- di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e pertanto non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- di dare atto che, in conformità al disposto di cui al comma 6 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., i soggetti da invitare alla partecipazione alla procedura saranno individuati a seguito di pubblicazione di Avviso esplorativo per manifestazione di interesse – allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – contenente tutti i requisiti minimi di partecipazione richiesti;
- di approvare l'allegato Avviso esplorativo per manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale – disponendone, per motivi di urgenza, la pubblicazione per un periodo di 7 giorni, sul sito www.interno.it, sezione "Amministrazione Trasparente";
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alla procedura negoziata per l'Accordo Quadro è il Viceprefetto Dott.ssa Tiziana Leone, mentre i RUP ed i Direttori dell'esecuzione dei singoli contratti attuativi verranno individuati, di volta in volta, dallo scrivente;
- di demandare al RUP la predisposizione degli atti di gara, la cui approvazione sarà demandata ad un successivo provvedimento;
- di dare atto che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm., il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo alla procedura di gara verrà assunto dal RUP;
 - di disporre l'accantonamento del 2% della base d'asta ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sui siti www.poliziadistato.it sezione "Amministrazione trasparente" e <u>www.serviziocontrattipubblici.it</u> ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm..

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE Bontempi (documento firmato digitalmente)